

# CITTÀ DI BIELLA



## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 093 DEL 23.03.2015

---

OGGETTO: POLITICHE SOCIALI – *FESTA DEI GIOVANI* – 25 APRILE 2015 –  
PATROCINIO NON ECONOMICO

---

L'anno duemilaquindici il ventitrè del mese di marzo alle ore 14,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**POLITICHE SOCIALI – FESTA DEI GIOVANI – 25 APRILE 2015 –PATROCINIO  
NON ECONOMICO**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- che il giorno 25 aprile 2015 il servizio diocesano di Pastorale Giovanile organizza una giornata di festa per i giovani;
- che tale festa si svolgerà presso la Piazza Duomo di Biella dalle 14.30 alle 23.00 e prevede giochi, merenda, cena, preghiera e animazione (in caso di pioggia si svolgerà presso la palestra dei Salesiani);

Valutata la rilevanza sociale dell'iniziativa proposta ;

Vista la richiesta di patrocinio non economico presentata al riguardo in data 26.01.2015 prot. n.° 4015;

Considerato che:

- il Comune di Biella intende sostenere la promozione dell'attività condotte dai soggetti realizzatori attraverso il riconoscimento dell'utilizzo del logo , in quanto ritiene l'evento svolto sul territorio biellese *di interesse generale* ;
- l'organizzazione e la gestione dell'evento sono a carico del realizzatore;

Ritenuto che:

- il riconoscimento di detto patrocinio si configura quale accordo di patrocinio e non quale atto di sponsorizzazione, e pertanto non rientra tra i divieti previsti dall'art 6 comma 9 della L. 122/2010;
- *“l'accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il Comune il quale consente che l'attività si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziarne in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Il contratto si atterrebbe piuttosto come una donazione modale che come un contratto a prestazioni corrispettive...”*;
- il fine del presente accordo di patrocinio è il sostegno di un'attività ritenuta meritevole di supporto e promozione sul territorio;

Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: “Art. 6 comma 9 del DL 122/2010 convertito in legge n., 122/2010 – atto di indirizzo”

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli , unanimi , palesi

### **DELIBERA**

1. di sostenere l'iniziativa descritta in premessa, attraverso il riconoscimento del patrocinio non economico, in quanto trattasi di iniziativa preposta allo svolgimento di attività di valorizzazione e di interesse generale del territorio, realizzata da soggetti terzi che, nell'ambito del proprio statuto, svolgono attività compatibili/sussidiarie con quelle istituzionali proprie dell'Ente ;
  2. di dare atto che si autorizza il diritto di utilizzare, per l'occasione, il logo della Città di Biella ;
  3. di dare atto che trattandosi di Associazioni senza scopo di lucro le stesse usufruiscono dell' l'abbattimento al 50% delle spese relative alla Pubblica Affissione , ai sensi dell'art. 41 del vigente regolamento comunale sulle affissioni e dell'esenzione dalla tassa di occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 22 del vigente regolamento comunale in materia;
  4. di dare atto inoltre che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico dei soggetti realizzatori dell'evento ;
  5. di dare atto che non ci sono oneri a carico del bilancio comunale derivanti dall'approvazione del presente atto;
  6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, stante l'imminenza dell'evento.
-